



FLC CGIL
Ravenna

federazione lavoratori
della conoscenza



...in primo piano

15/02/2022 n 27

Mobilità scuola 2022-2025: un contratto iniquo e recessivo. Facciamo chiarezza punto per punto

Una scheda di lettura che chiarisce gli inganni nascosti da chi ha sottoscritto l'accordo



L'[ipotesi di contratto collettivo integrativo nazionale \(CCNI\)](#) sottoscritta dal Ministero dell'Istruzione e una sola sigla sindacale è iniqua e regressiva: abbiamo già riassunto i punti di principale criticità con i quali sono state svendute diverse tutele per una [misera contropartita temporanea](#).

Pubblichiamo di seguito e in [allegato](#) una tabella più analitica che risponde ad alcune domande che ci pervengono in questi giorni.

DOMANDE	COSA SUCCEDA CONCRETAMENTE	COSA SI POTEVA FARE
I docenti neo-assunti a partire dall'a.s. 2020/2021 possono fare domanda di trasferimento in deroga al vincolo di permanenza?	Sì. Nel primo anno di immissione in ruolo possono presentare domanda volontaria di trasferimento per acquisire la titolarità. È un <i>bonus spendibile</i> un'unica volta: sulla sede ottenuta è disposto il blocco triennale a far data dall'a.s. 2022/2023. Però, se non fanno domanda o non vengono soddisfatti nelle preferenze, rimangono sulla sede attuale, senza più alcuna possibilità di presentare domanda fino al compimento del triennio dalla nomina a tempo indeterminato.	Per superare il vincolo triennale, si sarebbe dovuto estendere quanto già previsto dal CCNL anche ai docenti neo-assunti, consentendo loro di presentare domanda di trasferimento rimanendo 3 anni sulla sede puntualmente scelta e ottenuta. Questo lo consente anche la legge Madia sul Pubblico Impiego, ancora in vigore, che permette ai contratti nazionali di derogare le leggi già approvate.
Quindi aumenta il numero delle sedi disponibili per le	Non aumenta il contingente dei posti disponibili alla mobilità: i posti dei neo-assunti sono resi	Il CCNI doveva dare a tutti la possibilità di muoversi, superando

Per affissione all'albo sindacale

<p>operazioni di mobilità?</p>	<p>eventualmente disponibili solo nella terza fase (interprovinciale e professionale), senza alcun recupero nelle precedenti fasi comunali e provinciali.</p>	<p>ogni vincolo e rendendo disponibili tutti i posti. Invece resteranno indisponibili per la mobilità all'interno della provincia 65.000 posti circa (numero dei docenti neo-immessi in ruolo nel 2020/2021 e 2021/2022).</p>
<p>Negli anni di vigenza del contratto 2022/2025 i successivi docenti neo-assunti, beneficiano di una rimozione definitiva del vincolo?</p>	<p>NO: anche per loro si replicano le condizioni del <i>bonus spendibile</i> nel primo trasferimento in anno di prova, poi il successivo blocco triennale.</p>	
<p>Il nuovo CCNI dà la possibilità di fruire di assegnazione provvisoria per chi non ottiene la sede richiesta?</p>	<p>Assolutamente NO. Tutto sarà demandato al prossimo CCNI 2022/2025 sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.</p>	<p>Con questo CCNI è concreto il rischio che anche sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie venga riproposto il blocco sui movimenti annuali. Ecco perché è sbagliata la firma su questo contratto che assume praticamente in blocco le negatività della legge che invece il prossimo CCNL potrebbe rimuovere.</p>
<p>Il nuovo CCNI dà la possibilità di ricoprire incarichi a tempo determinato in altro grado o classe di concorso ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2006/2009?</p>	<p>NO, ma non solo: con una operazione inspiegabile si inserisce nel CCNI un nuovo vincolo assecondando per via contrattuale quanto previsto dalla legge.</p>	
<p>I docenti neo-assunti 2021/2022 attualmente in anno di prova possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale?</p>	<p>Sì, ma solo per il 2022/2023, occasione non più spendibile. Sulla sede ottenuta andrà a decorrere il vincolo triennale. Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, rimangono sulla stessa sede fino alle operazioni relative all'a.s. 2024/2025.</p>	<p>Era possibile rimuovere i vincoli di legge in sede di rinnovo del CCNL: lo abbiamo già fatto con il CCNL 2018 cancellando la titolarità di ambito a favore di quella di scuola.</p>
<p>I docenti neo-assunti 2020/2021 possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale?</p>	<p>Sì, possono farlo nelle operazioni a.s. 2022/2023 beneficiando del <i>bonus</i> previsto dal CCNI. Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, hanno facoltà di riprovarci per l'a.s. 2023/2024 in quanto scade il vincolo triennale imposto dalla legge.</p>	
<p>Quindi in due anni, due trattamenti diversi?</p>	<p>Esatto. È la condizione transitoria e non risolutiva posta dal CCNI che crea disparità nella platea degli aspiranti.</p>	
<p>I docenti neo-assunti destinatari di precedenza hanno dal CCNI una estensione dei rigidi limiti previsti dalla legge?</p>	<p>Come tutti gli altri, nel primo anno di immissione in ruolo possono presentare domanda volontaria di trasferimento e beneficiano di tutte le precedenze di cui all'art. 13 del CCNI. Dall'anno scolastico successivo e per il triennio di blocco rientrano nelle limitate deroghe concesse dalla legge solo nei casi di L.104/92 con disabilità grave (propria o per assistenza) per condizioni intervenute successivamente alla data di</p>	<p>Il CCNI avalla una grave disparità su un tema tanto sensibile che non andava accettata, mentre avrebbe dovuto sanare le differenze, almeno prevedendo un riallineamento di accesso ai benefici della L. 104/92, peraltro già previsti dal precedente CCNI.</p>

iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali o inserimento periodico nelle graduatorie.

Senza il CCNI si sarebbe applicata la legge che prevede il blocco triennale sulla sede di prima titolarità ai neo-assunti?

Non necessariamente, dal momento che il rinnovo del CCNI era previsto. In assenza di nuovo contratto, peraltro, vige il principio di ultrattività del contratto precedente.

La trattativa aveva il compito di superare per via contrattuale la rigidità della legge e poteva farlo, con punti acquisitivi per tutti. Questo non si è verificato: alcuni, pochi, ne traggono un beneficio parziale, mentre sono penalizzati severamente tutti gli altri destinatari.

Tutti gli altri docenti non coinvolti nel vincolo (quindi assunti prima del 2020/2021), subiscono limitazioni dal nuovo CCNI?

Il CCNI 2022/2025 prevede modifiche in senso più restrittivo. Per tutti si prevede il blocco *“su una qualunque sede della provincia chiesta, diversa da quella di precedente titolarità”* indipendentemente se la preferenza sia stata espressa con codice puntuale o sintetico. Viene ostacolata così la possibilità per i docenti in sedi lontane dalla propria residenza di riavvicinarsi a tappe, perché su ogni sede ottenuta si applica l’obbligo di permanenza triennale.

Anche questo aspetto peggiora il CCNI precedente, accogliendo quanto introdotto per legge. È un intervento punitivo e divisivo (si applica solo alla mobilità interprovinciale). Nello stesso tempo, ed è una decisione grave, si viola il CCNL 2018 che su questo punto garantisce migliori condizioni.

Il CCNI ha inserito modifiche per la mobilità dei docenti di sostegno?

Sì, ma in senso peggiorativo. Nell’arco di vigenza triennale è prevista una progressiva riduzione delle disponibilità del 50% dei posti per i trasferimenti da sostegno a posto comune e viceversa. Ciò vuol dire che sarà sempre più difficile la mobilità volontaria in uscita dal sostegno (ma anche in entrata).

Si tratta di una soluzione *al ribasso*. Aniché penalizzare il personale interessato, occorre sollecitare il Ministero ad un impegno preciso e programmato sul reclutamento al fine di garantire la copertura dei posti su sostegno con docenti specializzati.

I DSGA neo-assunti possono accedere ai trasferimenti, almeno alle condizioni dei docenti?

NO, per loro il vincolo triennale sulla sede di nomina in ruolo è confermato senza alcuna attenuazione.

Non si doveva accettare questa discriminazione e permettere la mobilità, come per i docenti neo-immessi in ruolo.

Il personale ATA ex LSU ed ex co.co.co ora a tempo indeterminato con procedura di internalizzazione, può fare domanda di trasferimento?

Sì, ma potranno muoversi soltanto ex co.co.co ed ex LSU con contratto full-time. Mentre restano bloccati gli immessi in ruolo con titolarità a tempo parziale.

Il CCNI doveva consentire il trasferimento al personale part time in analogia con il restante personale scolastico.

Mobilità scuola 2022-2025: Sinopoli, ecco perché non abbiamo firmato il contratto

Il segretario generale della FLC CGIL spiega perché il sindacato di cui è a capo, assieme ad altre tre sigle sindacali, ha deciso di non sottoscrivere il CCNI 2022-2025 sulla mobilità nella scuola. Il contratto infatti, fatto inedito nel mondo delle relazioni sindacali della scuola, è stato firmato da una sola sigla sindacale



Di seguito il link che rimanda all'intervista al segretario generale FLC CGIL, Francesco Sinopoli, nel quale spiega le ragioni relative alla mancata sottoscrizione del CCNI 2022-2025 sulla mobilità scuola.

https://youtu.be/ghZV_ohq4V0

Accesso a NoiPA: dal 7 marzo cambiano le modalità per accedere al portale

Nuove modalità di accesso per garantire un più adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo dei servizi NoiPA



Sul portale di NoiPA è stata pubblicato l'avviso che, dal 7 marzo 2022, cambieranno le modalità di accesso all'area riservata per gli amministrati. Per poter continuare ad usufruire dei servizi occorre chiedere l'autenticazione tramite SPID di livello 2 (rafforzato dall'utilizzo di una One Time Password - OTP), CIE (Carta d'Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Si tratta di sistemi già in uso per accedere al portale, idonei a garantire un livello di sicurezza più adeguato nell'utilizzo dei servizi NoiPA.

Tuttavia, continua ad essere possibile l'accesso alla propria area riservata, con le modalità che prevedono l'utilizzo del codice fiscale e password, solo per la consultazione di dati e documenti (cedolino, Certificazione Unica, ecc...). In ogni caso, per accedere ai servizi dispositivi, sarà necessario rafforzare tali modalità di accesso abilitando il servizio OTP.

A questo fine è importante andare a controllare e ad aggiornare, se necessario, l'indirizzo e-mail e i recapiti nella propria area riservata.

Per affissione all'albo sindacale

È possibile, inoltre, scaricare l'APP ufficiale di NoiPA, per ricevere gli aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento.

Con questa nuova modalità dovrebbe essere superato anche l'utilizzo del PIN dispositivo.

A [questo link](#) la guida per l'accesso ai servizi NoiPA.

Dalle parole di Landini indicazioni utili per i sindacati della scuola. Ora referendum tra tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori

Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL



Al termine della relazione di Maurizio Landini, che ha concluso i lavori dell'Assemblea organizzativa della Cgil a Rimini, il segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli, ha rilasciato la seguente nota.

Roma, 14 febbraio - "Dalle parole di Landini emerge con forza il tema della democrazia nel lavoro, che porterà la Cgil a scelte ancora più vincolanti dal punto di vista organizzativo, per favorire la partecipazione all'azione del sindacato. La crisi della partecipazione democratica nel Paese si affronta investendo ancora di più nella

democrazia nel lavoro. Se non c'è democrazia nel lavoro, se la voce delle lavoratrici e dei lavoratori non è ascoltata, sempre più si indebolirà la democrazia nel paese. Si tratta di un punto decisivo per la ricostruzione dell'unità sindacale: il rispetto per le regole democratiche necessario per la costruzione di una soggettività sindacale che superi l'unità di azione. Ciò significa affrontare temi sui quali possono esserci idee e posizioni diverse, ma su cui occorre essere in grado di trovare le forme migliori per la mediazione. Questa è la bussola che ha guidato la FLC CGIL".

Alla luce di queste considerazioni, aggiunge Sinopoli, "non è uno scontro sensato, né utile alla scuola e alla categoria quello determinatosi con la sottoscrizione del contratto integrativo della mobilità per il triennio 2022/2025 da cui è scaturita, da parte della FLC CGIL, l'ineluttabile diffida al Ministero dell'Istruzione a riaprire immediatamente le trattative e ripristinare così le normali relazioni sindacali. La rottura dei rapporti unitari, codificata dalla sottoscrizione dell'accordo separato, non solo produce un vulnus rispetto ai contenuti, che continuiamo a contestare, ma costituisce un grave precedente rispetto alle regole che sovrintendono la contrattazione nella pubblica amministrazione. Essa indebolisce la forza contrattuale della parte sindacale unitaria proprio alla vigilia della delicata fase di riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore della scuola. Se salta la garanzia del 50%+1 per la validità dei contratti nel pubblico impiego si rischia la giungla contrattuale anche nei settori pubblici dove l'interesse comune, in un'ottica confederale, consisterebbe proprio nell'estendere ai settori privati tale garanzia".

Per affissione all'albo sindacale

Infine, sostiene Sinopoli, "per uscire dal pantano determinatosi con la sottoscrizione in solitaria del CCNI sulla mobilità da parte di un sindacato che rappresenta una minoranza di lavoratori rispetto alla maggioranza che ha scelto di non firmare, serve riportare la partita direttamente alle lavoratrici e ai lavoratori attraverso un referendum che, rafforzando un percorso di democrazia dal basso, individui una sintesi necessaria e opportuna non solo rispetto al recente contratto sulla mobilità ma, soprattutto, nella prospettiva del rinnovo del CCNL con l'Aran che verrebbe, così, validato dai diretti interessati".

In conclusione, "stiamo direttamente sperimentando la mancanza di questo istituto fondamentale per la democrazia nel lavoro in un settore come quello pubblico che consideravamo fino ad oggi al riparo da contratti di minoranza. Non è un problema della CGIL ma di tutte le organizzazioni sindacali e lo è soprattutto per lavoratrici e lavoratori che hanno il diritto di esprimersi su materie che li riguardano direttamente. In questo modo, rimetteremmo la superiore istanza di salvaguardia dell'unità sindacale confederale direttamente nelle mani di uomini e donne che vogliamo rappresentare impegnandoci, ciascuno di noi per la propria parte, ad accogliere il carattere vincolante delle decisioni assunte a maggioranza con il semplice ricorso all'istituto del referendum. Da parte nostra confidiamo, con lo spirito unitario di sempre, nella comune consapevolezza che la dialettica politico-sindacale, anche nelle fasi di maggior polemica, non può mai costituire un ostacolo insormontabile al ripristino delle relazioni unitarie nel superiore interesse di coloro che rappresentiamo".